



CITTA' DI ORISTANO

COMUNI DE ARISTANIS

Piazza Eleonora d'Arborea n. 44 - 09170 Oristano

Cod. fis. e P. IVA 00052090958

Capitolato d'Appalto per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva degli insoluti Tarsu/Tares annualita' 2012/2013.

Art. 1 - Norme generali e oggetto del capitolato.

1. Il presente capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva degli insoluti Tarsu/Tares annualita' 2012/2013 secondo le condizioni e le specifiche tecniche in esso descritte.
2. Il testo integrale del presente capitolato sarà allegato al contratto stipulato a seguito dell'affidamento del servizio/concessione quale parte integrante ed essenziale della stessa convenzione/contratto.
3. Le attività dovranno essere svolte con le modalità previste nel presente capitolato e mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione, in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.
4. La consistenza dei crediti oggetto dell'affidamento è data da:
 - Carico complessivo da inviare alla riscossione coattiva Tarsu/Tares annualità 2012/2013, importo presunto di c.ca € 994.016,76 relativo al totale dei titoli esecutivi validi. Compenso ad aggio - cfr *infra* art. 3.

Art. 2 - Adempimenti e Modalità di svolgimento del servizio.

1. I servizi oggetto del presente affidamento devono esplicitarsi nelle attività principali elencate di seguito, da effettuarsi da parte dell'Affidatario/Concessionario (di seguito l'Affidatario), sotto il controllo attivo della Stazione Appaltante Ente Concedente (di seguito l'Ente).
2. SERVIZI IN CONCESSIONE
 - a) Presa in carico delle liste predisposte dagli uffici comunali in qualsiasi formato, con tutte le informazioni previste dalla normativa vigente per la corretta predisposizione delle ingiunzioni fiscali¹ e degli atti cautelari/esecutivi successivi;
 - b) Informatizzazione dei dati ricevuti e verifiche (costante aggiornamento) sull'anagrafica delle posizioni debitorie (codici fiscali errati, indirizzi non più coerenti con i dati dell'Anagrafe Tributaria etc.);

¹ Per queste partite i titoli esecutivi si sono già formati. Per l'annualità 2012 con la notifica degli atti di ingiunzione (dicembre 2017) e per l'annualità 2013 con la notifica degli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento (dicembre 2018). Di conseguenza devono essere reiterate oppure tout court emesse le ingiunzioni fiscali secondo la normativa sulla riscossione precedente alle riforme intervenute con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Pertanto per l'annualità 2012 - in regime di TARSU - si è provveduto alla formazione del titolo esecutivo con ingiunzione fiscale nel dicembre 2017 e in considerazione del tempo trascorso si tratta della eventuale reiterazione della stessa ingiunzione, al fine di dare avvio agli atti dell'esecuzione.

- c) Notifica dell'ingiunzione di pagamento (se necessaria²) entro sessanta giorni dalla data di accettazione delle liste di carico e gestione dei mancati recapiti;
- d) Notifica via pec per tutti i soggetti obbligati ad avere domicilio digitale;
- e) Gestione dei resi. Nuova notifica dello stesso atto tramite atti giudiziari (cartolina verde) – entro il termine di decadenza - a tutti i soggetti debitori per i quali la prima notifica non sia andata a buon fine. Questa notifica è a carico dell'Ente solo in caso di mancato ritiro della raccomandata o in caso di indirizzo erroneo contenuto nella prima lista di carico consegnata dall'Ente. In tutte le ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per cause imputabili ad errori dell'Affidatario nella fase di bonifica massiva dei dati, il costo resta a carico dello stesso soggetto Affidatario;
- f) Gestione delle rateizzazioni (sulla base del vigente regolamento generale delle entrate³) con invio telematico da parte dell'aggiudicatario del modello riassuntivo del piano di ammortamento per il numero delle rate previste dal relativo scaglione di importo, monitoraggio dei versamenti e comunicazione all'Ufficio dei mancati versamenti finalizzata alla decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- g) Monitoraggio dei pagamenti, anche per quanto riguarda le rateizzazioni;
- h) Predisposizione e invio degli eventuali solleciti previsti dalla legge;
- i) Predisposizione di tutte le attività volte alla ricerca di informazioni inerenti i cespiti del contribuente/utente moroso per garantire la riscossione degli importi (valutazione del debitore);
- j) Predisposizione delle azioni cautelari ed esecutive in tutte le fasi e con tutti i mezzi e i modi previsti dalla vigente normativa;
- k) Produzione e notifica (senza limiti territoriali e secondo la normativa vigente) dei provvedimenti cautelari e/o di recupero coattivo delle entrate a seguito di attività ricognitiva delle posizioni debitorie soggettive;
- l) pignoramenti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari, anche a seguito dell'adozione degli strumenti dell'iscrizione di fermo amministrativo, di ipoteca, facendosi altresì carico della cancellazione delle relative iscrizioni e qualsiasi altra attività prevista dalle norme, anche civilistiche;
- m) Rendicontazione costante dei pagamenti effettuati dai contribuenti mediante accesso con password ai conti dell'Ente (cfr. infra art. 3);
- n) Istruttoria delle pratiche di rateizzazione ed eventuali rimborsi e/o discarico;
- o) In collaborazione con il Servizio Contenzioso Tributario dell'Ufficio Tributi dell'Ente predisposizione delle memorie difensive per la costituzione e la difesa in giudizio in ogni ordine e grado;
- p) Chiusura e rendicontazione delle posizioni;
- q) Periodica importazione sulla procedura JTrib dei dati relativi alle ingiunzioni fiscali emesse;
- r) La prestazione dei servizi affidati in concessione - si svolgerà anche attraverso la messa a disposizione all'Ente degli accessi al sistema informatico dell'Affidatario, reso fruibile agli Uffici competenti del servizio entrate tributarie nel modulo WEB

² Per l'annualità 2012 - in regime di TARSU - si è provveduto alla formazione del titolo esecutivo con ingiunzione fiscale nel dicembre 2017 e in considerazione del tempo trascorso si tratta della eventuale reiterazione della stessa ingiunzione, al fine di dare avvio agli atti dell'esecuzione.

³ Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28.07.2020 - Cfr. art. 13. <https://www.comune.oristano.it/it/tematiche/tasse-e-tributi/Accertamento-tributario/regolamenti/>

per ogni verifica e visualizzazione dell'attività di riscossione coattiva, sotto il profilo generale della reportistica e quello della consultazione delle singole partite, delle notifiche pertinenti e delle relative procedure di riscossione intraprese.

3. L'ordinaria attività di front office per il servizio in concessione verrà interamente svolta in modalità telematica. Il contact center a disposizione del contribuente dovrà avere una linea telefonica diretta e dovrà essere garantita la risposta alle istanze presentate via email dai contribuenti sottoposti a procedure cautelari/esecutive entro una giornata lavorativa⁴. Per le casistiche che eccezionalmente richiedano la presenza in loco di un operatore/addetto della società affidataria, l'Ente concedente, mette a disposizione dell'affidatario uno spazio nei locali dell'ufficio Tributi per due giornate al mese. Nel suddetto spazio e per i casi anzidetti in cui si ritiene necessaria la presenza in loco, l'affidatario potrà ricevere i contribuenti (previo appuntamento) che hanno in corso procedure cautelari/esecutive.

4. L'Ente provvederà a nominare un funzionario del servizio entrate tributarie incaricato del ruolo di interfaccia con l'affidatario per tutto quanto riguarda il presente affidamento. Lo stesso funzionario avrà anche il ruolo di interloquire con i contribuenti per tutte le richieste/consulenze relative al merito della pretesa creditoria (rapporto sottostante) e alla formazione del titolo esecutivo. L'affidatario dovrà comunque garantire costante assistenza e supporto per via telefonica/telematica agli uffici dell'Ente sia per la consultazione e la verifica da parte dell'Ente della gestione delle procedure e sia in relazione alla parte dell'attività di front office svolta dagli stessi uffici per quanto di competenza degli stessi uffici (debito tributario e formazione del titolo esecutivo).

5. Sono comprese nell'appalto a carico dell'affidatario tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e strumentazioni e il personale necessari per fornire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

6. L'Affidatario dovrà disporre di proprio ufficiale della riscossione con competenza ed esperienza adeguata.

7. L'Ente successivamente all'affidamento definitivo e alla firma del contratto nominerà il referente (un funzionario del servizio entrate tributarie) destinatario delle password necessarie per l'accesso al Sistema Informatico reso disponibile dall'Affidatario via internet, tramite il quale l'Ente potrà effettuare ogni attività di consultazione e di verifica sulle pratiche gestite dall'affidatario.

8. L'Ente successivamente all'affidamento definitivo provvederà all'attivazione di apposito Conto BancoPosta on line dedicato in via esclusiva al servizio oggetto dell'affidamento e abilitato all'accettazione dei pagamenti da Canali Telematici. A tale proposito, l'Ente, in qualità di titolare del predetto conto corrente, autorizzerà l'affidatario all'acquisizione di tutte le rendicontazioni prodotte e messe a disposizione da Poste Italiane (a titolo esemplificativo e non esaustivo: saldi,

⁴ Attraverso questo servizio il contribuente avrà la possibilità di ottenere qualsiasi informazione concernente le procedure attivate a suo carico, gli atti che gli sono stati notificati, l'eventuale carico residuo e le ulteriori azioni esperibili sul suo patrimonio in caso di mancato pagamento. Attraverso lo stesso servizio potranno essere inoltre attivati i piani rateali attivare i piani rateali con il costante monitoraggio dei pagamenti.

estratti conto, bollettini, immagini bollettini, bonifici, incassi domiciliati, SDD, ecc...) ed al trattamento dei dati personali dei contribuenti, anche ai sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, per le finalità di rendicontazione dei pagamenti dell'Entrata oggetto del presente contratto.

9. L'utilizzo dei dati contenuti nei data base/file di rendicontazione sarà effettuato dall'affidatario e dai soggetti terzi abilitati, esclusivamente in relazione allo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento ed è fatto divieto all'affidatario di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli previsti per la prestazione dei servizi dall'Ente richiesti.

Art. 3 – Valore della gara. Corrispettivo per lo svolgimento del servizio. Spese e costi della procedura.

a) Valore della gara. Il valore complessivo dell'affidamento è stimato in Euro 39.760,67 (Euro trentanovemilasettecentosessanta/67), più IVA come per legge. L'importo è ottenuto attraverso l'applicazione dell'aggio a base di gara al valore dei crediti di cui si ipotizza la riscossione⁵. L'aggio a base di gara è stabilito nella percentuale del 8,00%. Il carico totale da riscuotere per le tre annualità è di c.ca 994.016,76. Questo importo è falcidiato del 50% in relazione alle aspettative sul recupero dei crediti in fase di riscossione coattiva e alla cifra così ottenuta di 497.008,38 (pari al 50% del carico sopra detto) viene applicata la base d'asta del 8,00% quale remunerazione del soggetto appaltatore al netto di IVA, costi di riscossione e spese postali.

b) L'importo degli oneri di sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, è pari a 0 (zero)⁶.

1. Compenso dell'Affidatario.

a) Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse.

2. Spese e costi della procedura.

a) I compensi di cui al presente articolo devono intendersi al netto delle spese di postalizzazione/notifica (anticipati dall'affidatario) e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive che previa rendicontazione adeguata saranno rimborsati dall'Ente al soggetto affidatario.

b) I costi delle notifiche e delle procedure cautelari/esecutive devono essere addebitati al soggetto nei cui confronti si procede per il recupero del credito. Per l'addebito dei costi anzidetti si fa ricorso agli importi stabiliti nelle tabelle di cui alla deliberazione G.C. n. 193 del 19.09.2019 (allegata al presente atto) in quanto

⁵ Sul carico complessivo degli importi avviati alla riscossione coattiva si ipotizza una percentuale di riscossione pari al 50%. **Questa stima è deliberatamente elaborata ai soli fini della quantificazione del valore della presente procedura, e difatti è di gran lunga superiore a qualsiasi dato o riferimento statistico relativo all'attività considerata e al comparto e al territorio di riferimento.**

⁶ In relazione all'appalto non è necessaria la predisposizione preventiva del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale non effettuati presso la stazione appaltante (cfr. det. n. 3/08 dell'Autorità dei Lavori Pubblici).

compatibili con le disposizioni di legge⁷.

c) Alla stessa deliberazione citata G.C. n. 193 del 19.09.2019 si fa riferimento per calcolare i costi forfettari degli atti di riscossione rimborsati all'affidatario. **NB Le quote denominate dalla legge "oneri di riscossione a carico del debitore" di cui all'art. 1 comma 803 lett. a della legge 160/2019 e annoverate nella citata delibera come "rimborsi per l'attivazione del sistema" non sono oggetto di rimborso e devono intendersi ricomprese nell'aggio di aggiudicazione⁸.**

3. Il soggetto affidatario del servizio si occupa della postalizzazione degli atti e intrattiene ogni contatto con Poste Italiane o con il soggetto deputato alla notifica per postalizzazione degli atti. Le spese postali saranno anticipate dall'Affidatario al soggetto spedizioniere e il costo successivamente rigirato all'Ente con allegata puntuale rendicontazione delle spese sostenute allegata alla fattura relativa.

4. Le notifiche via pec saranno oggetto di un rimborso forfettario pari a € 3,00 a notifica (comprensivo di qualsiasi attività svolta).

5. I corrispettivi si intendono al netto di IVA e di altri eventuali oneri di legge che verranno aggiunti in sede di fatturazione. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 ed eventuali s.m.i. il pagamento sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura mediante BONIFICO su IBAN dell'affidatario/concessionario.

6. Non potranno essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato negli atti di gara, poiché si tratta di un puro valore di riferimento, semplicemente ipotetico e che in nessun modo può essere inteso come vincolante per l'Ente.

7. Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previste dal presente capitolato.

Art. 4 – Discarico e Inesigibilità

1. In caso di discarico totale ordinato dall'Ente ed in caso di inesigibilità è comunque riconosciuto all'affidatario il rimborso delle spese e costi della procedura di cui al comma 3 dell'articolo precedente, debitamente documentati.

2. Ai fini del discarico per inesigibilità delle quote affidate in riscossione, l'affidatario trasmette, anche in via telematica, all'Ente, una comunicazione di inesigibilità entro 36 mesi dall'inizio della procedura esecutiva.

3. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza del suddetto termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso

⁷ Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 19/09/2019 avente per oggetto "RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI EX R.D. 639/1910 E TITOLO II DEL D.P.R: 602/1973. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE."

⁸ Si tratta degli "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60°giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600. Nella citata delibera G.C. n. 193 del 19.09.2019 sono altrimenti chiamate "rimborsi per l'attivazione e gestione del sistema di riscossione". **Questi oneri non sono oggetto di rimborso in quanto devono intendersi ricompresi nell'aggio proposto in sede di gara.**

già concesse. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove il credito non sia stata integralmente riscosso.

4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

- a) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro i termini di cui al comma precedente;
- b) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio nell'ambito del procedimento di controllo delle liste presentate all'inesigibilità o in qualsiasi momento precedente; **resta salva la facoltà dell'Ente di valutare con l'affidatario l'eventuale anti economicità dell'azione cautelare o esecutiva secondo linee guida da definire in un protocollo operativo;**
- c) la mancata riscossione delle somme affidate in riscossione, se imputabile all'affidatario; sono imputabili all'affidatario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica dell'ingiunzione e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che l'affidatario non dimostri che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.
- d) La mancata trasmissione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, della documentazione relativa ai crediti per i quali l'Ente stesso intende esercitare il controllo. Se entro tale termine l'affidatario non consegna la documentazione richiesta, ovvero non la mette a disposizione, perde il diritto al discarico del credito.

5. Resta salvo, in ogni momento, il potere dell'Ente di comunicare all'affidatario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme dovute.

Art. 5 – Responsabilità – Garanzia e Polizza Assicurativa

1. Ai sensi del comma 4 art. 1 D.L. 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
2. La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.
3. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione e dovrà contenere le condizioni particolari di cui al combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
4. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
5. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93.

6. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
7. L'aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso di adeguata polizza di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), già attivata, e dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto e tutte le specifiche con massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro.
8. La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.
9. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della garanzia e della polizza assicurativa di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale della stipula del contratto e che successivamente alla stipula, qualora l'appaltatore in qualsiasi tempo della vigenza contrattuale non sia in grado di provarne la piena operatività, lo stesso contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
10. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Ente dell'adempimento di tutti gli obblighi relativi al servizio affidato, contenuti e/o desumibili chiaramente dal presente capitolato, dalla successiva convenzione/contratto e dagli allegati alla stessa e comunque rientranti nella sfera di responsabilità dello stesso Affidatario. Per l'espletamento del servizio l'Affidatario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
11. Qualora i dati relativi alle partite da riscuotere non siano stati forniti nei modi e nei tempi utili per la gestione e notifica degli atti conseguenti l'affidatario non potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia perdita economica e/o danno eventuale, patiti dall'Ente, così come per eventuali decadenze e/o prescrizioni relative all'esercizio delle azioni di recupero del credito.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto – Subappalto

1. E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto - Decadenza.

4. Per l'espletamento del servizio l'affidatario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. L'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte dell'Affidatario:
- a. Quando l'Affidatario versi in stato di insolvenza, si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
 - b. Ove l'Affidatario per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore, sospenda per oltre 48 ore tutti o uno dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c. Per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque nell'espletamento dei servizi quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano gli stessi servizi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
 - d. Quando si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento dell'attività;
 - e. Nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall' Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000 e comunque quando venga meno lo stesso requisito della cancellazione dall'albo;
 - f. Qualora violi gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione (D. Lgs. 112/1999 art. 8 e D.M. Finanze 16.11.2000);
 - g. Nelle ipotesi contemplate all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 o comunque riconducibili ad esse;
 - h. Inosservanza delle disposizioni in materia di cessione del contratto e subappalto (cfr. *supra* art. 6).
 - i. Nell'ipotesi di cui al comma 9 del precedente articolo 5 (cfr. *supra*), qualora l'appaltatore in qualsiasi tempo della vigenza contrattuale non sia in grado di provare la piena operatività, validità ed efficacia della garanzia e della polizza assicurativa associate al presente affidamento.
6. Per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
7. La risoluzione del contratto sarà pronunciata mediante determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle Risorse previa contestazione degli addebiti e l'Affidatario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto pronunciata ai sensi del presente articolo.
8. Sul piano pubblicistico resta ferma la facoltà dell'Ente di pronunciare in qualsiasi momento la decadenza della ditta Aggiudicataria dall'affidamento/concessione del servizio nei casi disciplinati dall'art. 13 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell'11 settembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la Fiscalità locale e produce gli effetti di cui al citato DM n. 289/2000 e quindi, dalla data di notifica del relativo provvedimento, la cessazione dalla conduzione dei servizi affidati con conseguente perdita del potere di emettere provvedimenti di qualsiasi natura e di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, di accertamento e di riscossione.
10. In caso di decadenza il Comune incamererà l'intero importo della

garanzia definitiva.

11. **A seguito della risoluzione e/o decadenza di cui al presente articolo trova altresì applicazione la norma dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Art. 8 - Obblighi della ditta Aggiudicataria in materia di protezione dei dati personali

1. La ditta affidataria si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 9 – Disciplina di riferimento.

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato/contratto e allegati, tutte le disposizioni di legge concernenti in particolare la riscossione e la materia specifica delle entrate tributarie nonché le norme dei regolamenti comunali in materia, se e quando pertinenti con la materia del presente affidamento e l'esecuzione dei servizi correlati.

2. L'affidatario è comunque tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune ritenesse opportuno impartire per il regolare funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 10 – Foro Competente.

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti contraenti sia durante l'appalto/concessione, che dopo la sua scadenza, sarà decisa dal Giudice Ordinario e foro competente è quello di Oristano.

3. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio eventualmente causati dall'Affidatario nello svolgimento del servizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., sono approvate in via espressa le condizioni clausole e pattuizioni dell'art. 7 "**Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto - Decadenza**" e dell'art. 10 "**Foro Competente**".

Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse

D.ssa Maria Rimedia Chergia